

e degli art. 134, 135, 136, 137, 138 del Codice della Marina Mercantile (1).

L'art. 719 C. C. sotto il titolo dell'occupazione dispone: « I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta... sono regolati da leggi particolari ».

Notevole la differenza dal Codice francese, che contiene nel suo articolo 717 corrispondente un *aussi* (anche) soppresso nel nostro articolo. Si potrebbe forse indurne che il legislatore nostro avesse inteso col rinvio alle leggi particolari dare, non i particolari, ma una norma diversa. In contrasto a questa osservazione sono però le parole *inventore* e *trovare*, adoperate anche dal Codice della Marina Mercantile, e *trovare* anche dal nuovo progetto; il che potrebbe significare che in sostanza siamo sempre anche nel nostro diritto, sotto il concetto dell'occupazione, o non ce ne siamo radicalmente allontanati.

L'art. 135 del Cod. Mar. Merc. richiama l'art. 718 del Codice Civile, e lo applica per gli oggetti trovati nelle spiagge etc. per cui poi nelle procedure che l'autorità marittima fa del salvataggio l'azione che vi ha il proprietario è identica a quella del salvatore (2). Il proprietario non può rivendicare nulla. E' sottoposto alla vendita delle cose salvate, come il salvatore.

I casi considerati dal Codice della Marina Mercantile sono: 1. nave abbandonata in alto mare (art. 134, 1. e 2. comma); 2. merci, attrezzi, vestiti ed altri oggetti d'ignota provenienza in mare, o nel litorale dello Stato, a galla, sott'acqua o sulla spiaggia, o nei porti, darsene, fossi o canali (art. 135). Il primo caso viene ancora detto nella

---

(1) Art. 418 427 del Progetto di Codice marittimo.

(2) Lo stesso richiamo si legge nell'art. 426 del nuovo Progetto.